



Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Prato

Allegato "A"
Deliberazione di Consiglio n. 5
Del 7 marzo 2001

Regolamento in materia di spese per riunioni prolungate e di rimborso spese al Presidente, ai componenti di Giunta, Consiglio e Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica al Presidente ed a tutti i componenti della Giunta, del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Prato, di seguito denominati genericamente "organi camerali", ed ai componenti di commissioni camerali.

Articolo 2

1. Sono a carico del bilancio camerale, le spese derivanti da piccole consumazioni o colazioni di lavoro fatte in occasione di riunioni prolungate degli organi camerali ovvero dei componenti degli organi camerali con soggetti esterni.
In caso di episodico prolungamento delle sedute di commissioni camerali, sono assunte a carico del bilancio le spese per piccole consumazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere imputate negli appositi capitoli di bilancio relativi agli organi camerale ovvero nel capitolo relativo alle spese di funzionamento.

Articolo 3

1. Ai componenti degli organi camerali e delle commissioni, residenti fuori il comune di Prato, spetta il rimborso di tutte le spese di viaggio [ad esclusione delle spese relative all'uso dei taxi] nonché le spese di soggiorno¹ nella misura forfetaria di L.15.000# ovvero fino al limite massimo previsto per la dirigenza in missione per spese documentate superiori alle quindicimila lire, per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori della loro residenza per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi, nonché per la presenza necessaria presso la sede camerale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

¹ Per spese di soggiorno si intende il rimborso pasti



*Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Prato*

2. Le spese di cui al comma 1 devono essere imputate negli appositi capitoli di bilancio relativi agli organi camerali.

Articolo 4

1. Ai componenti degli organi camerali che si rechino in missione in Italia per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate attinenti alla carica spetta il trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973 n. 836, nella misura e con le modalità previste dal D.P.C.M. 16 marzo 1990 e successive modificazioni.
2. Esclusivamente nei casi di missione di cui al comma 1, qualora si presenti una particolare necessità, è ammesso il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi, debitamente documentate.

Articolo 5

1. La documentazione delle spese di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, ricevuta del pedaggio autostradale, ricevuta del parcheggio, ricevuta taxi ecc.) e delle eventuali spese di soggiorno (ricevuta fiscale, fattura o scontrino "parlante") deve avere data corrispondente alla riunione per la quale i componenti degli organi suddetti sono stati convocati ovvero alla data di presenza presso la sede camerale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda l'utilizzo del proprio mezzo automobilistico, che viene fatto senza responsabilità da parte della Camera di Commercio, il rimborso spese, oltre ai pedaggi autostradali ed al costo del parcheggio, viene effettuato con l'indennità automobilistica prevista dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417 e dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 513 e successive modificazioni.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno vigore dal 1 gennaio 1999.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Dott. Paolo F. Baroni)

IL PRESIDENTE
(On.le Silvano Gori)